

AVVISO PUBBLICO

Manutenzione di piantagioni e siepi confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio

Ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada i **proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, hanno l'obbligo di mantenere piantagioni e siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.**

Qualora in caso di intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni vengano a cadere sul piano stradale, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, il Codice della Strada prevede le seguenti sanzioni e prescrizioni:

- a) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00;
- b) Obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi;
- c) in caso di mancato ripristino dei luoghi da parte di chi ne è obbligato, il Comune di Como, nel rispetto dell'art. 211 del Codice della Strada, procederà al taglio e/o rimozione di piante, arbusti, siepi addebitando al proprietario le spese sostenute.

L'Amministrazione Comunale confida nella scrupolosa osservanza della legge al fine di tutelare la sicurezza stradale.

Dalla Residenza Municipale, 5 dicembre 2014



Il Dirigente della Polizia locale
Dott. Donatello Ghezzi